

DECRETO CATASTROFI NATURALI

QUADRO NORMATIVO

- Legge 213/2023 (Legge di Bilancio 2024): introduzione dell'obbligo
- DM 18 del 30/01/2025: regolamentazione operativa
- Proroga al 31/03/2025 (Decreto Milleproroghe)

CHI DEVE ASSICURARSI

- Imprese con sede legale in Italia o estere qui stabilite
- Iscritte al Registro imprese (art. 2188 c.c.)

ESCLUSE:

- Imprese agricole

NOTA:

- Include piccole imprese e iscritte in sezione speciale
- Finalità: tutelare soprattutto piccole realtà imprenditoriali
- Interpretazione estensiva: obbligo per tutti gli enti iscritti al Registro in qualsiasi sezione

EVENTI DA ASSICURARE

- Alluvioni, inondazioni, esondazioni: fuoriuscita d'acqua da corsi d'acqua e bacini

- Frane: movimenti, scivolamenti di roccia o terra

- Sisma: sommovimento della crosta terrestre

NON INCLUSI: mareggiate, maremoti, bombe d'acqua

NOTA: Evento unico se continua entro tre giorni dalla prima manifestazione

BENI DA COPRIRE

Immobilizzazioni materiali (B-II n. 1,2,3 art. 2424 c.c.):

- Terreni: fondi con differenti caratteristiche
- Fabbricati: costruzioni edili e relative pertinenze
- Impianti e macchinari per l'attività d'impresa
- Attrezzature industriali e commerciali

INCLUSI: Beni a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio

ESCLUSI:

- Merci
- Veicoli iscritti al PRA

DANNI ED ESCLUSIONI

COPERTI: Danni direttamente cagionati dalla forza dell'evento ai beni assicurati

ESCLUSI:

- Danni da comportamento attivo umano
- Danni a terzi provocati dai beni assicurati
- Danni da conflitti, terrorismo, sabotaggio
- Danni da energia nucleare, inquinamento
- Immobili con abusi edilizi
- Danni indiretti (business interruption)

OBBLIGO A CONTRARRE

- Obbligo per compagnie abilitate al ramo 8 danni
- TEMPERATO da limiti di sostenibilità tecnica
- Compagnie definiscono propensione al rischio e limiti di tolleranza con supporto della funzione attuariale

- Superati i limiti di tolleranza, l'impresa può:
 - Cessare nuove assunzioni di rischi cat nat
 - Cessare ogni attività nel settore, informando l'IVASS

- Sanzione per rifiuto/elusione: 100.000€ - 500.000€

MODALITÀ DI COPERTURA

- Diretta: assunzione dell'intero rischio
- Coassicurazione tra imprese
- Forma consortile mediante pluralità di imprese

- Riassicurazione Sace: copertura 50% indennizzi, limite 5.000 milioni € annui, garanzia dello Stato

- Possibilità di abbinare coperture opzionali facoltative (merci, business interruption)

LIMITI E FRANCHIGIE

Fascia fino a 1 milione €:

- Limite = somma assicurata, franchigia ≤ 15%

Fascia da 1 a 30 milioni €:

- Limite ≥ 70% della somma assicurata, franchigia ≤ 15%

Fascia oltre 30 milioni € o grandi imprese:

- Libera negoziazione tra le parti

ADEGUAMENTO E SANZIONI

- Nuovi prodotti: adeguamento entro 30 giorni

- Polizze in corso: adeguamento al primo rinnovo o quietanzamento utile

- Sanzioni per imprese inadempienti: perdita di contributi e sostegni finanziari pubblici, anche relativi a interventi per eventi catastrofali

LEASING, LOCAZIONE, COMODATO

- Imprenditore deve assicurare immobilizzazioni utilizzate, anche se di proprietà altrui (leasing, locazione, comodato)
- Esclusi solo beni già coperti da polizze conformi agli obblighi stipulate da altri soggetti (es. proprietario)
- Se proprietario (es. locatore di capannone) ha già assicurato il bene, l'imprenditore è dispensato dall'obbligo
- Se non assicurati, l'imprenditore stipula la copertura nell'interesse del proprietario (art. 1891 c.c.)
- Include fattispecie quali affitto e usufrutto d'azienda